

# Nuove regole per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: Il testo approvato dal CCTS

23 Gennaio 2019

Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) dei Vigili del Fuoco del 28 novembre 2018 è stata approvata la **bozza del cosiddetto “nuovo DM 10/03/1998”** recante *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/2008”*.

Il decreto andrà a sostituire il D. Min. Interno 10 marzo 1998 recante *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”*- e dà corso, dopo dieci anni, all'obbligo previsto dal D. Lgs. 81/08 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Il testo della bozza approvata:

- indica i criteri per la valutazione del rischio e le misure tecnico-organizzative che devono essere attuate per la riduzione dello stesso;
- ripercorre l'impostazione per articoli ed allegati del decreto del 1998 su: valutazione del rischio di incendio, individuazione delle misure di prevenzione, controllo e manutenzione pianificazione delle emergenze;
- introduce negli aspetti generali novità inerenti:
  - i luoghi di lavoro tra i quali rientrano quelli destinati alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
  - specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, classificati in quattro gruppi;
  - la **periodicità quinquennale** dell'aggiornamento per quanto attiene la formazione;
  - i **requisiti dei soggetti formatori**, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi.

Nella bozza di decreto, confermato l'obbligo per il datore di lavoro di:

- tenere in considerazione **le persone che in relazione alle limitazioni alla capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie possono essere esposte a particolari rischi**;
- predisporre **la pianificazione delle specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze speciali nel piano di emergenza**;
- adottare misure di protezione con **dispositivi di segnalazione ed idonea segnaletica** per coloro che utilizzano canali sensoriali, integrando, ad esempio: la cartellonistica di segnalazione con sistemi di comunicazione sonora o gli allarmi acustici con segnali luminosi o vibratili.

Il nuovo decreto è costituito dai seguenti 10 articoli e 5 allegati

- Art. 1 – Oggetto, Campo di applicazione
- Art. 2 – Valutazione dei rischi di incendio
- Art. 3 – Misure preventive, protettive e gestionali
- Art. 4 – Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
- Art. 5 – Gestione dell'emergenza in caso di incendio
- Art. 6 – Designazione degli addetti al servizio antincendio
- Art. 7 – Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e

gestione dell'emergenza

- Art. 8 - Requisiti dei docenti
- Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 10 - Entrata in vigore elenco allegati
- Allegato I - Progettazione per la sicurezza antincendio delle attività normate e non normate
- Allegato II - Criteri di prevenzione incendi per le attività non normate
- Allegato III - Gestione della sicurezza antincendio nelle attività normate e non normate
- Allegato IV - Informazione, formazione, aggiornamento, idoneità tecnica nelle attività normate e non normate
- Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti

[nuovo\\_DM\\_10\\_03\\_1998](#)